

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 67/A

Il Consiglio Federale

- vista l'istanza ex art. 52, comma 6 delle N.O.I.F. presentata dalla U.S. ANCONITANA S.p.A. in data 29.07.2004;
- vista la comunicazione della Segreteria Federale in data 30 luglio 2004, prot. 153.1/GG/Segr. trasmessa alla suddetta società, concernente gli adempimenti da espletarsi ai sensi della citata norma;
- preso atto che nel termine fissato, la società non ha effettuato gli adempimenti richiesti ;
- visto l'art. 52, comma 6 delle N.O.I.F.

d e l i b e r a

di non accogliere l'istanza ex art. 52, comma 6 delle N.O.I.F., di attribuzione del titolo sportivo di Serie C1 presentata dalla società U.S. ANCONITANA S.p.A..

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 AGOSTO 2004

IL SEGRETARIO
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE
Dott. Franco Carraro